

ANFP

Le Segreterie Nazionali

- VERTENZA SICUREZZA -

Più valore ai Poliziotti, più forza alla Sicurezza del Paese

Proposte del SIAP e dell'ANFP per la Legge di Bilancio 2025 a sostegno dell'efficienza del Sistema Sicurezza e del riconoscimento del ruolo del personale di Polizia







Le Segreterie Nazionali

Ufficio Studi e Proposte

- 1) Relazione introduttiva
- 2) Relazione Tecnica (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
- 3) Analisi Normativa (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento della Camera dei Deputati)
- 4) Ipotesi di intervento normativo presentata ai Gruppi Parlamentari
- 5) Dossier di lettura Ipotesi d'intervento normativo: Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa





RELAZIONE INTRODUTTIVA





RELAZIONE INTRODUTTIVA

Oggetto: Proposta di destinazione di risorse per la valorizzazione della specificità del Comparto Sicurezza e Difesa nella legge di bilancio in corso di discussione

Quadro generale e fondamento politico-istituzionale

Nel nuovo scenario geopolitico globale, caratterizzato da una crescente instabilità e da un riposizionamento delle alleanze strategiche, la sicurezza nazionale non può più essere concepita come semplice funzione amministrativa per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma come bene pubblico essenziale, fondamento della libertà dei cittadini e della tenuta democratica della Repubblica. La difesa e la sicurezza costituiscono oggi infrastrutture immateriali dello Stato, esse assicurano la coesione civile, la continuità istituzionale e la credibilità internazionale del Paese. Investire in sicurezza significa dunque non sostenere una spesa, ma alimentare un capitale istituzionale e sociale, indispensabile per garantire il futuro della Nazione.

In questa prospettiva, il SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia e l'ANFP – Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, nel solco della loro cultura per una politica sindacale di responsabilità istituzionale, che coniuga gli interessi a tutela dei diritti del personale con quella di tenuta ed efficienza dell'istituzione Polizia di Stato, sottopongono all'attenzione del Parlamento la proposta di destinare parte delle risorse allocate alla funzione "Difesa" al finanziamento delle voci retributive accessorie che ricadono nell'alveo della specificità professionale e dei rischi del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale disposizione riconosce, in modo inequivocabile, la **peculiare natura ordinamentale e funzionale** delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, demandando a successivi interventi legislativi la concreta valorizzazione di tale principio. Il Parlamento dispone quindi di **piena legittimazione costituzionale e contabilità finanziaria** per adottare, in sede di legge di bilancio, scelte per misure allocative coerenti con la funzione e la specificità del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Contesto internazionale: il benchmark NATO

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica (Washington, giugno 2025) ha fissato un nuovo riferimento strategico per i Paesi membri:

- ✓ un impegno complessivo fino al 5 % del PIL nazionale per la difesa e la sicurezza;
- ✓ una soglia minima del 3,5 % per i *core defence requirements* (secondo la definizione NATO di *defence expenditure*);
- ✓ una quota ulteriore per investimenti in infrastrutture e resilienza.





Nel calcolo NATO rientrano le spese sostenute dal governo centrale per le Forze armate nazionali e per l'Arma dei Carabinieri, mentre le Forze di polizia a ordinamento civile non vi sono incluse automaticamente. Tuttavia, la **progressiva integrazione tra difesa esterna e sicurezza interna**, riconosciuta dai documenti strategici dell'Alleanza consente di considerare queste ultime come componenti della resilienza democratica degli Stati membri. Da ciò discende la piena legittimità, sul piano interno, per **ricondurre una parte della spesa per la sicurezza nazionale** nell'alveo della funzione difesa, valorizzando il contributo operativo delle Forze di polizia civili nella protezione del tessuto sociale e istituzionale del Paese.

Quadro normativo e contabile interno

La legge n. 196 del 2009 sulla contabilità e finanza pubblica struttura il bilancio dello Stato per missioni e programmi, classificando i trattamenti accessori del personale tra le spese correnti. Pertanto, il finanziamento delle indennità connesse alla specificità professionale deve avvenire attraverso incrementi di stanziamenti correnti nei pertinenti programmi di spesa dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e dell'Economia, nel rispetto dei vincoli europei e dell'equilibrio di bilancio. La proposta oggetto dell'esame è pienamente conforme anche all'articolo 19 della legge n. 183/2010 e ai decreti presidenziali di recepimento della concertazione (*D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57*), che hanno già introdotto le indennità di specificità come strumenti accessori di valorizzazione. Tali precedenti, si originano dai D.P.R. emanati successivamente ai Governi D'Alema e Amato dei primi anni 2000, e confermano che la via maestra per dare concreta attuazione al principio è rappresentata da stanziamenti correnti dedicati e strutturali.

Compatibilità europea e margini di flessibilità

Le nuove regole della **governance economica europea** (Regolamenti UE 2024/1028 e 1029, in vigore dal 30 aprile 2024) fondano la sorveglianza sul parametro della spesa primaria netta. Non esistono deroghe automatiche per le spese di sicurezza, ma è riconosciuta la possibilità di modulare il sentiero di spesa per esigenze straordinarie legate alla sicurezza e alla difesa comune. La misura proposta, **finanziata all'interno del 5 % del PIL destinato alla difesa**, risulta quindi **neutra per le misure finanziarie** e compatibile con gli obiettivi di medio termine concordati con l'UE.

Necessità di un intervento normativo

Il tetto al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ancorato ai valori del 2016, rappresenta oggi un vincolo anacronistico e incoerente con la realtà del comparto sicurezza. Il Parlamento può tuttavia autorizzare risorse aggiuntive o escludere specifiche voci da tale limite, mediante norma speciale inserita nella legge di bilancio o in un provvedimento collegato, assicurando così la piena operatività della misura. La richiesta avanzata da SIAP e ANFP è quindi giuridicamente fondata, tecnicamente praticabile e politicamente sostenibile, purché dotata di copertura e di chiara individuazione del veicolo legislativo.

Indicazioni operative e prospettiva politica

In coerenza con il quadro sopra delineato, si propone che il Parlamento:

a) richiami espressamente l'articolo 19 della legge n. 183/2010 come fondamento della misura;





- b) disponga un incremento di stanziamenti correnti nei programmi di spesa dei Ministeri competenti, destinati all'"indennità di specificità" e agli istituti accessori;
- c) preveda l'esclusione delle somme dal tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- d) espliciti la distinzione tra **componente "difesa"** e **componente "sicurezza"**, in linea con la tassonomia NATO e con la classificazione nazionale per missioni e programmi.

Il riconoscimento economico della **specificità del personale del comparto sicurezza e difesa** rappresenta una misura di **equità e di responsabilità istituzionale**. Essa non comporta nuova spesa strutturale, ma ottimizza l'allocazione delle risorse già destinate alla funzione difesa, valorizzando il **capitale umano** per ristorare il personale che ogni giorno e ogni notte garantisce la sicurezza, la legalità e la stabilità dello Stato.

Conclusione

L'iniziativa proposta congiuntamente da SIAP e ANFP coniuga **responsabilità** internazionale e coerenza costituzionale e politica verso il Paese:

- > responsabilità internazionale, perché consente all'Italia di adempiere agli impegni NATO e di consolidare la propria credibilità strategica;
- > **coerenza costituzionale**, perché dà attuazione ai principi di eguaglianza sostanziale, giusta retribuzione e buon andamento dell'amministrazione (artt. 3, 36 e 97 Cost.);
- > coerenza politica, perché evade gli impegni assunti dal Governo verso i cittadini:

La sicurezza e la difesa non sono variabili di bilancio, ma **funzioni vitali di uno Stato democratico**. Riconoscere e rendere concretamente fruibile la *specificità* significa rafforzare il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini, sostenendo il personale che, con professionalità, rischio e sacrificio, garantisce ogni giorno la libertà e la coesione del Paese.

In questa visione, la proposta di istituzione di un Fondo nazionale per la specificità del comparto sicurezza e difesa assume il valore di un atto di coerenza e lungimiranza con postura istituzionale: non un costo, ma un investimento; non una voce accessoria, ma una priorità strategica; non un privilegio di categoria, ma una responsabilità collettiva che lo Stato deve onorare con risorse adeguate e visione unitaria.

Il Segretario Generale SIAP

Il Segretario Nazionale ANFP

Giuseppe Tiani





RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)





Iniziativa dei Sindacati maggioritari e rappresentativi del personale della polizia di Stato per il comparto sicurezza e difesa, a cura del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – **S.I.A.P.** e dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia – **A.N.F.P.**

Disposizioni per il finanziamento della specificità del personale del comparto sicurezza e difesa mediante la destinazione di una quota delle risorse derivanti dall'impegno nazionale del 5% del PIL per la difesa

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Premessa metodologica

La presente relazione tecnica illustra i profili finanziari e di compatibilità con la finanza pubblica dell'ipotesi d'intervento normativo volta a istituire un Fondo per la specificità del Comparto Sicurezza e Difesa, attraverso la destinazione di una quota delle risorse già previste del 5% del Pil nazionale per la Difesa e con i vincoli derivanti dal Diritto dell'Unione Europea. L'analisi è condotta in conformità ai criteri della Ragioneria generale dello Stato e tiene conto:

- a) delle **stime macroeconomiche** più recenti contenute nel *Documento di economia e finanza* 2025 (DEF 2025);
- b) del livello di spesa programmato in sede NATO per la difesa complessiva (5% del PIL);
- c) della natura **neutrale** dell'intervento rispetto al saldo strutturale di finanza pubblica, in quanto la proposta non incrementa la spesa complessiva, ma **ridistribuisce** risorse interne alla medesima funzione economica di riferimento.

2. Quadro macroeconomico di riferimento

Indicatore macroeconomico	Valore 2025	Fonte
Prodotto interno lordo nominale (PIL)	€ 2.300 miliardi	DEF 2025 – Scenario tendenziale
5% del PIL (quota NATO complessiva per la difesa)	€ 115 miliardi	calcolo su base DEF
0,5% del PIL (dotazione Fondo specificità)	€ 11,5 miliardi	oggetto della proposta

3. Stima delle risorse e della ripartizione interna

La proposta prevede l'istituzione di un Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa con una dotazione iniziale pari allo 0,5 % del PIL, articolato in due sezioni:





Sezione	Percentuale PIL	Valore stimato (mld €)	Destinatari principali
Difesa (core defence)	0,3 %	6,9 mld €	Forze Armate, Arma dei Carabinieri
Sicurezza Interna	0,2 %	4,6 mld €	Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco
Totale Fondo specificità	0,5 %	11,5 mld €	

4. Natura della spesa e classificazione contabile

Le somme destinate al Fondo sono **spese correnti** riconducibili ai seguenti programmi di bilancio:

- ✓ Missione 05: Difesa e sicurezza del territorio Programma 5.2 "Supporto al personale e specificità militare";
- ✓ *Missione 07: Ordine pubblico e sicurezza* Programma 7.3 "Trattamenti economici e previdenziali del personale".

Le risorse sono classificate all'interno del *Settore COFOG 02 – Difesa nazionale* e del *Settore COFOG 03 – Ordine pubblico e sicurezza*, e pertanto **computabili nei limiti della spesa NATO complessiva** senza alterare il quadro della spesa primaria netta nazionale.

5. Copertura finanziaria

Ai sensi dell'articolo 7 della proposta di legge, agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede mediante:

- a. **riduzione delle dotazioni** iscritte nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso;
- b. **utilizzo delle maggiori entrate** derivanti dal ciclo economico positivo e dalle proiezioni di crescita nominale del PIL previste nel DEF (+3,5 % a prezzi correnti nel triennio 2026-2028).

La copertura è dunque integralmente endogena e non richiede nuove misure di finanziamento.

6. Effetti sui saldi di finanza pubblica

Voce	Effetto stimato	Motivazione
Spesa primaria ne	tta = (neutra)	La quota è ricompresa nel 5 % NATO già programmato
Saldo strutturale di bilancio	i = (neutro)	Riallocazione interna, nessun aumento dell'indebitamento netto
Indebitamento net	to $PA = (neutro)$	Le risorse sono già previste nei saldi pluriennali
Stock del debito	= (neutro)	Nessun impatto sul fabbisogno né sul debito lordo





Pertanto, la proposta **non modifica gli equilibri di finanza pubblica** né comporta scostamenti dai vincoli europei.

7. Meccanismo di rivalutazione automatica

L'articolo 6 introduce un meccanismo di adeguamento automatico della dotazione del Fondo in misura pari alla variazione nominale del PIL rispetto all'anno precedente. Considerando una crescita nominale media del 3 % annuo, l'incremento stimato del Fondo è di circa € 340 milioni annui. Tale meccanismo opera entro la medesima percentuale del PIL (0,5 %), mantenendo costante il rapporto e non generando maggiori oneri in termini reali.

8. Clausola di salvaguardia

L'articolo 5 istituisce un Tavolo interministeriale per la verifica dell'attuazione del Fondo. La clausola di monitoraggio e rendicontazione annuale al Parlamento assicura la **tracciabilità delle risorse** e la possibilità di intervento correttivo in caso di scostamenti, in conformità con l'articolo 81 della Costituzione e con l'articolo 6 della legge n. 243/2012 sulla sostenibilità del debito.

9. Conclusioni della verifica finanziaria

In base alle analisi svolte:

- ✓ la spesa prevista (0,5 % del PIL, pari a circa € 11,5 miliardi) è integralmente compensata all'interno della programmazione già concordata in sede NATO;
- ✓ il provvedimento **non determina nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica;
- ✓ le misure di rivalutazione automatica e di esclusione dal tetto al trattamento accessorio **non** incidono sui saldi di bilancio né sui limiti di spesa primaria netta;
- ✓ la proposta rispetta i criteri di **neutralità finanziaria e sostenibilità** richiesti dalla normativa vigente.

Pertanto, la compatibilità economico-finanziaria della proposta di legge è pienamente garantita, nel rispetto dei parametri nazionali ed europei.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI E DELLA COPERTURA

Voce	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Copertura
Dotazione Fondo specificità (0,5 % PIL)	€ 11,5 mld	€ 11,8 mld	€ 12,1 mld	Riduzione Fondo speciale MEF + maggiori entrate cicliche
Rivalutazione nominale (+3 %)	€ 0,34 mld	€ 0,36 mld	€ 0,37 mld	Compensazione automatica nel 5 % NATO
Totale netto aggiuntivo per il bilancio dello Stato	€ 0,00 mld	€ 0,00 mld	€ 0,00 mld	





10. Conclusione

La proposta di legge è **finanziariamente neutrale** e **tecnicamente sostenibile**. Essa realizza un obiettivo di razionalizzazione e di riequilibrio interno delle risorse destinate alla sicurezza nazionale, nel pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, della legge n. 196/2009 e della legge n. 243/2012.

Il Segretario Generale SIAP

Giuseppe Tiani

Il Segretario Nazionale ANFP





ANALISI NORMATIVA

(ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento della Camera dei Deputati)







ANALISI NORMATIVA

(ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati)

Oggetto e finalità dell'intervento normativo

La proposta di intervento normativo introduce un sistema stabile di finanziamento della "specificità" del personale del comparto sicurezza e difesa, in attuazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro). L'obiettivo è istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa, con una dotazione pari allo 0,5 % del prodotto interno lordo (PIL) nazionale, da ricondurre alla spesa complessiva per la difesa e la sicurezza (pari al 5 % del PIL) in conformità con gli impegni assunti in sede NATO. L'intervento è volto a rendere strutturale e programmata la valorizzazione economica del personale militare e civile appartenente a Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Base giuridica e compatibilità costituzionale

La proposta trova fondamento:

- a) nell'articolo 19 della legge n. 183/2010, che riconosce la specificità del personale dei comparti difesa e sicurezza;
- b) nell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la spesa è integralmente coperta all'interno della quota NATO già programmata;
- c) negli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, che richiedono parità sostanziale, giusta retribuzione e buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Non sono ravvisabili profili di incompatibilità con il principio di riserva di legge in materia di ordinamento del personale pubblico (art. 97, comma 4, Cost.) né con le disposizioni in materia di vincoli di bilancio.

Coerenza con il quadro normativo vigente

L'intervento:

- ✓ si coordina con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla contabilità e finanza pubblica, che consente la costituzione di fondi a destinazione vincolata;
- ✓ **rispetta** la disciplina dei contratti e delle procedure di concertazione del pubblico impiego di cui al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ integra la normativa sul trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevedendo un'espressa clausola di esclusione per le risorse destinate alla specificità;
- ✓ **non modifica** né abroga disposizioni preesistenti, ma introduce un fondo autonomo a carattere permanente e auto-rivalutabile.





Il provvedimento è quindi di **natura ordinaria e non delegata**, non richiedendo decreti legislativi attuativi.

Compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea

La proposta è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto:

- a) non incide sui vincoli derivanti dal Patto di stabilità e crescita, poiché la spesa è contenuta entro la quota NATO (5 % del PIL) già contabilizzata nella spesa primaria netta;
- b) non integra aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, trattandosi di remunerazioni pubbliche e non di trasferimenti economici a soggetti di mercato;
- c) è coerente con le *Raccomandazioni del Consiglio dell'UE* in materia di resilienza e sicurezza nazionale (COM 2023/681) e con la *European Defence Industrial Strategy* del 2024, che valorizzano la componente umana e professionale dei settori di sicurezza.

Non sono necessari atti di recepimento o notifiche alla Commissione europea.

Impatto sull'ordinamento amministrativo e sui livelli di governo

L'attuazione della legge è demandata a:

- ✓ decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'allocazione delle risorse nei bilanci ministeriali competenti;
- ✓ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la definizione del funzionamento del *Tavolo interministeriale per la specificità*.

Non sono coinvolti enti territoriali né è previsto alcun trasferimento di competenze a Regioni o Comuni; pertanto, l'intervento non presenta impatti sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali (articoli 117 e 119 Cost.).

Aspetti di semplificazione e codificazione

La proposta:

- a) introduce un unico strumento finanziario di riferimento (Fondo specificità), semplificando la precedente molteplicità di capitoli e indennità accessorie;
- b) stabilizza le risorse destinate al personale, riducendo la frammentazione delle misure straordinarie;
- c) prevede meccanismi di rivalutazione automatica e monitoraggio, garantendo trasparenza e tracciabilità della spesa.

Non si rende necessaria codificazione nel Testo unico del pubblico impiego, ma si suggerisce, in sede di eventuale coordinamento formale, l'inserimento di un rinvio al nuovo Fondo nell'art. 46 del d.lgs. 165/2001.





Tipologia di atto e natura delle disposizioni

La proposta ha natura di legge ordinaria ai sensi dell'articolo 70 Cost. Le sue disposizioni:

- ✓ sono **auto-applicative**, salvo i decreti attuativi di natura regolamentare previsti agli articoli 2, 5 e 6;
- ✓ non richiedono decreti legislativi o deleghe;
- ✓ non incidono direttamente su fonti subordinate di rango regolamentare vigenti, ma vi si coordinano.

Aspetti di copertura e compatibilità finanziaria

Come documentato nella **Relazione tecnica**, l'onere derivante dalla proposta è quantificato in misura pari allo 0,5 % del PIL, interamente incluso nella quota del 5 % destinata alla difesa e sicurezza nazionale. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando **finanziariamente neutro**. La copertura è assicurata mediante:

- a) riduzione del Fondo speciale di parte corrente del MEF;
- b) utilizzo delle maggiori entrate da crescita nominale del PIL;
- c) meccanismo di rivalutazione automatica interno alla stessa percentuale del PIL.

Compatibilità con l'ordinamento internazionale e con gli obblighi NATO

La proposta si coordina pienamente con gli **impegni assunti dall'Italia in sede NATO**, in particolare con:

- ✓ la *Defence Investment Pledge* (Londra 2019);
- ✓ il *NATO Summit Communiqué* (Washington 2025), che estende il benchmark di investimento fino al 5 % del PIL;
- ✓ la definizione di *defence expenditure* contenuta nel *NATO Glossary of Terms (AAP-06, 2024)*.

La classificazione delle spese nelle due sezioni del Fondo (Difesa e Sicurezza Interna) rispetta tali criteri contabili e consente la tracciabilità ai fini della rendicontazione annuale all'Alleanza.

Relazioni con la legislazione vigente

Il provvedimento si coordina con:

- legge n. 183/2010, art. 19 (specificità);
- legge n. 196/2009, art. 21 (programmazione pluriennale e fondi speciali);
- d.lgs. n. 195/1995 e d.lgs. n. 165/2001, per la contrattazione collettiva e la concertazione;
- d.lgs. n. 75/2017, art. 23, comma 2 (tetto al trattamento accessorio);
- legge n. 243/2012, in materia di equilibrio di bilancio.

Non comporta abrogazioni né sostituzioni di norme vigenti, ma integra il sistema con un nuovo strumento finanziario autonomo.





Conclusione

La proposta di legge è tecnicamente coerente e giuridicamente e finanziariamente sostenibile. Essa non determina nuovi oneri, rispetta i vincoli europei e costituzionali, e contribuisce a integrare la politica nazionale di sicurezza e difesa con un meccanismo finanziario stabile, trasparente e conforme agli standard NATO. La proposta produce effetti positivi su tre piani:

- 1. **Ordinamentale e funzionale:** rafforza il principio di specificità come categoria giuridica autonoma e consolidata nel diritto pubblico.
- 2. **Economico e motivazionale:** assicura un riconoscimento stabile alle professionalità del comparto, migliorando coesione interna, capacità operativa e attrattività dei ruoli.
- 3. **Strategico-internazionale:** contribuisce al raggiungimento degli obiettivi NATO, qualificando l'Italia come Paese leader nella modernizzazione del sistema sicurezza-difesa.

Quadro sintetico dei riferimenti normativi

- ✓ **Costituzione**, art. 81 (equilibrio di bilancio);
- ✓ Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- ✓ Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 19 ("Specificità del comparto sicurezza e difesa");
- ✓ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concertazione e contrattazione;
- ✓ **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75**, art. 23, comma 2 (limite al trattamento accessorio);
- ✓ **Decisione del Vertice NATO di Washington (giugno 2025)**, introduzione della soglia del 5% del PIL per la difesa e sicurezza complessiva;
- ✓ Nuove regole europee di governance economica, Regolamenti UE 2024/1028 e 2024/1029.

Sintesi

La proposta costituisce uno strumento normativo chiaro e tecnicamente fondato per:

- ✓ attuare la fruibilità della specificità al personale del comparto sicurezza e difesa, essendo un principio di rango legislativo primario;
- ✓ rispettare i vincoli di contabilità pubblica e quelli internazionali;
- ✓ garantire una valorizzazione strutturale del personale che tutela la sicurezza collettiva, fondamento stesso della libertà e della pace sociale.

Il Segretario Generale SIAP

Giuseppe Tiani

Il Segretario Nazionale ANFP





IPOTESI DI INTERVENTO NORMATIVO PRESENTATA AI GRUPPI PARLAMENTARI





IPOTESI D'INTERVENTO NORMATIVO

PRESENTATA AI GRUPPI PARLAMENTARI

d'iniziativa dei Sindacati maggioritari del personale della Polizia di Stato per il comparto sicurezza e difesa a cura del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – **S.I.A.P**. e Associazione Nazionale Funzionari di Polizia – **A.N.F.P.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'ipotesi di intervento normativo recante: "Disposizioni per il finanziamento della specificità del personale del comparto sicurezza e difesa mediante la destinazione di una quota delle risorse derivanti dall'impegno nazionale del 5% del PIL per la difesa"

Premessa e finalità generale

La presente proposta d'intervento normetivo è finalizzata a dare piena attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha riconosciuto la specificità del personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tale principio, fondato sul riconoscimento delle peculiari condizioni di impiego, di rischio, di vincolo e di responsabilità che contraddistinguono il servizio svolto da tali categorie, assume rilievo istituzionale e costituzionale poiché garantisce la funzionalità stessa delle istituzioni democratiche e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Nonostante la sua affermazione normativa, la specificità non ha ancora trovato un meccanismo di finanziamento stabile e strutturale in grado di valorizzare il personale nei suoi aspetti economici e professionali. La presente iniziativa, promossa dal Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) e dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP), intende colmare tale lacuna introducendo un sistema permanente di finanziamento, ricondotto alla quota di spesa nazionale del 5 per cento del prodotto interno lordo (PIL) destinata alla difesa complessiva secondo il nuovo benchmark stabilito in sede NATO.

Contesto strategico e riferimento internazionale

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO svoltosi nel giugno 2025 ha ridefinito il parametro complessivo di investimento per la difesa, fissandolo fino al 5 per cento del PIL nazionale. Tale benchmark è articolato in due componenti: Core Defence Requirements (almeno 3,5% del PIL) e Defence and Security Investments (fino all'1,5% del PIL). La distinzione tra le due componenti consente di riconoscere, accanto alla difesa militare, la





sicurezza interna come elemento strutturale della resilienza nazionale. In tale prospettiva, l'inclusione delle Forze polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella componente Security Investments risulta coerente con il principio di difesa integrata sancito dall'articolo 3 del NATO Strategic Concept 2022 e pienamente conforme agli impegni internazionali assunti dall'Italia.

IPOTESI NORMATIVA

Art. 1 – Finalità e oggetto

La presente legge è finalizzata a dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconoscendo e valorizzando la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A tal fine, è istituito un meccanismo stabile di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, da ricondurre nell'ambito della quota di spesa complessiva per la difesa e la sicurezza pari al 5 per cento del prodotto interno lordo (PIL), in coerenza con gli impegni assunti in sede NATO.

Art. 2 – Istituzione del Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa, con una dotazione iniziale pari allo 0,5 per cento del PIL, da ripartire come segue: a) Sezione Difesa (core defence) – dotazione non inferiore allo 0,3 per cento del PIL, destinata al personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri; b) Sezione Sicurezza interna – dotazione fino allo 0,2 per cento del PIL, destinata al personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le risorse costituiscono spese correnti e sono allocate, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei pertinenti programmi di spesa dei Ministeri interessati. Le somme iscritte nel Fondo sono escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il Segretario Generale SIAP

Il Segretario Nazionale ANFP

Giuseppe Tiani





DOSSIER DI LETTURA

IPOTESI D'INTERVENTO NORMATIVO: FONDO PER LA SPECIFICITÀ DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA







DOSSIER DI LETTURA allegato al fascicolo di proposta Sindacale ai Gruppi Parlamentari

Ipotesi d'intervento normativo: Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa

Ratio e finalità della proposta

L'ipotesi d'intervento normativo promossa dal Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.) e dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (A.N.F.P.) mira a dare piena attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tale specificità è considerata bene pubblico costituzionale, in quanto garantisce la sicurezza dei cittadini e la stabilità democratica dello Stato. L'obiettivo è istituire un fondo strutturale e permanente, finanziato nell'ambito del 5% del PIL nazionale destinato alla difesa, in coerenza con il nuovo benchmark NATO (Vertice di Washington, giugno 2025).

Struttura della proposta

La proposta istituisce un Fondo per la specificità del comparto sicurezza e difesa, articolato in due sezioni: una Sezione Difesa (core defence) con una dotazione dello 0,3% del PIL, e una Sezione Sicurezza interna (core public safety) con una dotazione fino allo 0,2% del PIL. Le risorse sono destinate alle indennità di specificità, perequazioni economiche e previdenziali, e misure di welfare.

Compatibilità giuridica e contabile

Sul piano interno, la proposta rispetta l'articolo 81 della Costituzione, la legge n. 196/2009 e la disciplina della concertazione (D.Lgs. 195/1995 e 165/2001). Sul piano europeo, è coerente con i Regolamenti UE 2024/1028 e 2024/1029 sulla governance economica e con gli standard NATO. Prevede deroga al tetto del trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017) e rivalutazione automatica annuale del Fondo.

Effetti attesi

La proposta produce effetti positivi di ordine ordinamentale (rafforzamento del principio di specificità), economico (riconoscimento stabile del personale) e strategico (adeguamento agli standard NATO e rafforzamento della posizione internazionale dell'Italia).





Quadro sintetico dei riferimenti normativi

- Costituzione, art. 81 - Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 19 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2 - Decisione NATO di Washington (giugno 2025) - Regolamenti UE 2024/1028 e 2024/1029.

Quadro di sintesi economico

Totale dotazione del Fondo: 0,5% del PIL (circa 11,5 miliardi di euro). Ripartizione: 0,3% Sezione Difesa – 0,2% Sezione Sicurezza interna. Le risorse sono neutre sul saldo di bilancio e rientrano nella quota del 5% del PIL già destinata alla difesa e sicurezza.

Coordinamento istituzionale e attuazione

È previsto un Tavolo interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con partecipazione dei Ministeri della Difesa, Interno, Giustizia e MEF. Il Tavolo monitora l'attuazione del Fondo, presenta relazione annuale al Parlamento e propone eventuali adeguamenti.

Sintesi conclusiva

La misura è giuridicamente fondata, contabilmente compatibile e politicamente strategica. Rafforza la coerenza e l'integrazione evolutive della Sicurezza Nazionale, tra difesa, sicurezza e finanza pubblica, garantendo la valorizzazione stabile del personale che tutela la libertà e la sicurezza della Repubblica.

Il Segretario Generale SIAP

Giuseppe Tiani

Il Segretario Nazionale ANFP

